IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. *del*

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet www.cristian-broker.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) *omissis*, la Compagnia *omissis*, ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet www.cristian-broker.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;

b) il sito, che fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, riporta nell'*home page* il riferimento a Cristian Broker, soggetto non iscritto nel Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) e il numero di Partita IVA, il Codice REA e la sede di *omissis*, società iscritta nel RUI con n. *omissis*, nonché gli indirizzi di posta elettronica ordinaria *omissis*;

c) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto a *omissis* di riconoscere o disconoscere la titolarità del dominio internet www.cristian-broker.it concedendo per il riscontro il termine di cinque(5) giorni;

d) l'intermediario ha fornito riscontro *omissis*, disconoscendo la titolarità del sito *internet* *omissis*;

e) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata individuata in Register S.p.a. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre il nominativo di *omissis* è risultato associato al *Registrant* del sito e all'amministratore di contatto;

f) dopo aver rilevato che il soggetto *omissis* non è iscritto nel RUI, *omissis*, l'IVASS ha chiesto al *Registrar* di fornire informazioni in merito al sito www.cristian-broker.it, al soggetto che aveva registrato il dominio internet ovvero che ne era l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;

g) *omissis* è stata trasmessa una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica *omissis* presenti nell'*home page* del sito con la quale sono state richieste informazioni sul dominio internet sito e sul suo utilizzo, entro il termine di tre (3) giorni. A tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine concesso;

h) il *Registrar*, con due distinte comunicazioni ricevute *omissis* ha confermato le informazioni riguardanti il *Registrant* rilevate dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com*;

i) *omissis* , è stata trasmessa a mezzo di raccomandata al *Registrant* del sito (*omissis*) una richiesta di informazioni che, sulla base delle evidenze del servizio offerto da Poste Italiane, risulta in fase di restituzione al mittente;

j) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che non è stato possibile verificare la riconducibilità del sito al soggetto individuato quale *Registrant*;

k) il sito internet www.cristian-broker.it alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.cristian-broker.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in

mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i princìpi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito www.cristian-broker.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI